



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 – 34148 Trieste
Tel.+39 040 362960 – Fax +39 040 366156
dp.trieste@lnd.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 31/03/2022

Sommario:

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO SANITARIO FIGC PER IL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE (STAGIONE SPORTIVA 2021/2022)	3
SPORT & SALUTE	3
PROGETTO SPORT NEI PARCHI - LINEA DI INTERVENTO 2	3
CHIUSURA COMITATO REGIONALE	4
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	4
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	4
CIRCOLARE N. 6 DELLA L.N.D. – CENTRO STUDI TRIBUTARI	4
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	4
SEGRETERIA	4
<i>IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO</i>	4
COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2021/2022 – TROFEO ALDO TORTUL	5
COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2021/2022 – TROFEO RENZO CAPOCASALE	5
ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA	5
SVINCOLI ART. 109	6
OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	6
PROPOSTA PER BENEMERENZA SPORTIVA	6
TERMINI DI TESSERAMENTO	6
TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI DI NAZIONALITÀ UCRAINA	7
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	8
SEGRETERIA	8
INCONTRO INFORMATIVO	8
SVINCOLO INATTIVITÀ CALCIATORE	8
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA – CONVOCAZIONI	9
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	9
SEGRETERIA	9
TORNEO UNDER 13 FAIR PLAY ÉLITE - RESOCONTO	9
TORNEI AUTORIZZATI	9
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	10
CHIUSURA UFFICI LUNEDÌ 04/ 04/ 2022	10
NUOVO NUMERO PRONTO A.I.A.	10
RICHIESTE DI SPOSTAMENTO GARA	10

RECUPERO GARE NON INIZIATE O SOSPESSE PER QUALSIASI MOTIVO.....	10
RITIRO CARTELLINI	10
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	11
RISULTATI GARE.....	14
GIUSTIZIA SPORTIVA	15
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	15
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	21
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	21
ERRATA CORRIGE	29

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO SANITARIO FIGC PER IL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE (STAGIONE SPORTIVA 2021/2022)

Informiamo che, sul sito F.I.G.C., al link

https://www.figc.it/media/160333/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_versione-8.pdf

è pubblicata la versione aggiornata alla data del 30.03.2022 (versione n. 8) del protocollo F.I.G.C. inerente la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 (allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico finalizzato al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

SPORT & SALUTE

PROGETTO SPORT NEI PARCHI - LINEA DI INTERVENTO 2

Sport e Salute S.p.A. e ANCI, in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 10 novembre 2020, hanno predisposto un Piano di azione per la messa a sistema, l'allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani e in particolare per diffondere il Progetto **Sport nei parchi**.

Il Progetto prevede due linee di intervento:

- Linea di intervento 1– Installazione di nuove aree attrezzate e riqualificazione di aree attrezzate esistenti;
- Linea di intervento 2 – Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad "Urban sport activity e weekend".

In particolare, la Linea di intervento 2 "Urban sport activity e weekend", prevede la creazione di **palestre all'aria aperta** da destinare all'attività realizzata dalle ASD/SSD del territorio, nelle quali viene offerto un programma di attività sportiva gratuita all'aperto per bambini/ragazzi, donne, over 65 ed in generale per la comunità, grazie al finanziamento di Sport e Salute e all'eventuale cofinanziamento dei Comuni.

Per la linea di intervento 2 sono risultati idonei al finanziamento 50 parchi il cui elenco è pubblicato nel sito di Sport e Salute al seguente link: <https://www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi/linea-di-intervento-2.html> nella sezione "visualizza graduatoria".

Attualmente per ognuno dei 50 parchi è in corso l'identificazione delle ASD/SSD (da 3 a 6) che dovranno garantire l'attività sportiva, gratuita, per i target sopra riportati attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico. Gli Avvisi Pubblici per ogni Parco saranno pubblicati gradualmente sulla pagina <https://www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi/linea-di-intervento-2.html> nella sezione dedicata.

Tutte le ASD/SSD sul territorio possono aderire al progetto. Per ciascuna ASD/SSD sarà previsto il pagamento delle attività mediante l'erogazione dei contributi all'Organismo Sportivo di affiliazione, indicato dalle stesse in fase di candidatura.

Seguirà una nota amministrativa specifica per illustrare le modalità di erogazione alle singole ASD/SSD qualora assegnatarie del contributo.

Tutte le informazioni sul Progetto sono disponibili sulla pagina <https://www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi.html>.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento è possibili al seguente contatto a voi dedicato:

- Telefono +39. 06 3685 7143
- E-mail: sportneiparchi@sportesalute.eu

CHIUSURA COMITATO REGIONALE

Si comunica che per corsi di aggiornamento obbligatori, gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi al pubblico nella seguente giornata:

Lunedì 04 Aprile 2022

Le società sono invitate a prendere buona nota.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare N. 6 della L.N.D. – Centro Studi Tributari

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 6 della L.N.D. dd. 29.03.2022 inerente “Conversione in Legge del Decreto “Sosteni-ter”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO

Trascriviamo l'elenco delle gare in programma **Sabato 02.04.2022:**

ECCELLENZA B	16:00	RONCHI CALCIO - PRO GORIZIA
	16:00	PRIMOREC 1966 - ZAULE RABUIESE
PROMOZIONE A	16:00	TARCENTINA - OL3
	16:00	CALCIO MANIAGO VAJONT – CASARSA (su richiesta)
PROMOZIONE B	16:00	SANGIORGINA - PRO ROMANS MEDEA
1^ CATEGORIA A	16:00	UNIONE SMT CALCIO – AZZANESE (su richiesta)
1^ CATEGORIA B	16:00	RIVOLTO – RIVIGNANO
1^ CATEGORIA C	16:00	AUDAX SANROCCHESSE - AZZURRA
	16:00	FIUMICELLO 2004 - GRADESE CALCIO
	16:00	TRIESTINA VICTORY - ZARJA ASD

Segue Il Sabato del Nostro Calcio

Trascriviamo inoltre l'elenco delle gare in programma **Sabato 09.04.2022:**

PROMOZIONE A	16:00	LAVARIAN MORTEAN ESPERIA - UNIONE BASSO FRIULI
	16:00	SARONECANEVA - CALCIO MANIAGO VAJONT
PROMOZIONE B	16:00	SANTAMARIA – RISANESE
1^ CATEGORIA B	16:00	SEDEGLIANO – RAGOGNA
	16:00	DIANA - RIVIERA
1^ CATEGORIA C	16:00	ZARJA ASD - DOMIO

Si comunica che la gara del Campionato di 1^ Categoria Girone "A" VILLANOVA ASD - CALCIO BANNIA è stata posticipata – in accordo tra le società – **a Domenica 10/04/2022 alle ore 16.00.**

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2021/2022 – TROFEO ALDO TORTUL

Di seguito pubblichiamo il programma aggiornato delle gare dei QUARTI DI FINALE della manifestazione di cui all'oggetto:

MERCOLEDI' 06/04/2022

MARANESE – SACILESE	ORE 20.00
U.FINCANTIERI MONFALCONE – BUIESE	ORE 20.30 (su accordo)
SANTAMARIA – CASARSA	ORE 20.00
TRIESTE CALCIO – OL3	ORE 20.30 (su accordo)

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le quattro squadre vincenti accederanno semifinali.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2021/2022 – TROFEO RENZO CAPOCASALE

Di seguito ricordiamo il programma della rimanente gara dei QUARTI DI FINALE della manifestazione di cui all'oggetto:

MERCOLEDI' 06/04/2022 ORE 20.00 (su accordo)

AZZANESE – RIVOLTO

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le quattro squadre vincenti accederanno alle semifinali.

ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA

Si rende noto che sono stati rilasciati i seguenti attestati di maturità psicofisica:

BOER RICCARDO Nato il 23/04/2006 Decorr.: 29/03/2022 Tess.: CALCIO FEMMINILE UNITED

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito il nominativo del seguente calciatore svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
5.899.733	BORIA Riccardo	02.03.2001	TOLMEZZO CARNIA

OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

In allegato al presente C.U. viene trasmessa nuovamente la modulistica aggiornata per richiedere l'omologazione di impianti sportivi (con i relativi costi in vigore dal 01 luglio u.s.).

Le società o enti interessati all'omologazione di un impianto sportivo, sono invitate a prendere buona nota di quanto sopra ed a trasmettere il modulo editabile debitamente compilato all'indirizzo di posta elettronica

impiantisportivi.fvg@lnd.it

Si ricorda inoltre che lo scrivente Comitato Regionale procederà d'ufficio al collaudo degli impianti la cui omologazione risulti scaduta.

PROPOSTA PER BENEMERENZA SPORTIVA

Al fine di poter proporre una eventuale benemerenda sportiva, siamo a chiedere alle Società affiliate **con almeno 75 e 100 anni di attività** di inviarci, **entro e non oltre il 02 aprile 2022**, curriculum e documentazione attestante la citata attività

TERMINI DI TESSERAMENTO

Si ritiene utile ricordare quanto segue:

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

omissis...

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

omissis...

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da giovedì 1° luglio 2021 a giovedì 31 marzo 2022 (ore 19.00)

omissis...

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, **intervvenuti fra Società dilettantistiche** per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore “Giovane Dilettante”, trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2022 (ore 19.00). Le liste di trasferimento del calciatore “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

omissis...

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

omissis...

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro entro **martedì 1° febbraio 2022**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **giovedì 31 marzo 2022**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI DI NAZIONALITÀ UCRAINA

Si rende noto che sul sito del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nella sezione delle **NEWS** al seguente link

<https://friuliveneziagiulia.lnd.it/index.php/news>

è pubblicato un vademecum riguardante il tesseramento in deroga per i calciatori minori di nazionalità Ucraina in fuga dalla guerra.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

INCONTRO INFORMATIVO

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

La Società **U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 srl** in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2021-2022, organizza il seguente incontro informativo rivolto ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:

Titolo: "DALLA SCUOLA AL CALCIO: L'IMPORTANZA DELLO STUDIO NELLA VITA SPORTIVA"

Data e ora: 11 aprile 2022 ore 19.00

Relatore: dott.ssa Samantha Pribaz, psicologa societaria, prof. Obbiso Leonardo, tutor scolastico societario

Luogo: Sala Stampa piano terra, Stadio Nereo Rocco, P.le Atleti Azzurri d'Italia 1, ingresso varco 7

SVINCOLO INATTIVITA' CALCIATORE

Esaminata la domanda di svincolo del tesseramento "annuale" presentata dal giovane calciatore BOLZAN Aleksandr (02/12/2007) e dagli esercenti la potestà genitoriale unitamente al benessere della Società A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

Verificato che lo stesso non ha preso parte ad alcuna gara del campionato;

Visto quanto previsto dalla "Circolare Esplicativa Tesseramento" - C.U. N. 11 di data 30/07/2021 del Settore Giovanile Scolastico - Roma al punto 3.2 - Sezione Svincolo per inattività del calciatore

si delibera di svincolare il giovane calciatore:

BOLZAN ALEKSANDR 02/12/2007 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI matr. 2.574.941

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente Comunicato Ufficiale.

Esaminata la domanda di svincolo del tesseramento "annuale" presentata dal giovane calciatore PROTA Mattia (08/08/2005) e dagli esercenti la potestà genitoriale

Verificato che lo stesso non ha preso parte ad alcuna gara del campionato;

Visto quanto previsto dalla "Circolare Esplicativa Tesseramento" - C.U. N. 11 di data 30/07/2021 del Settore Giovanile Scolastico - Roma al punto 3.2 - Sezione Svincolo per inattività del calciatore

si delibera di svincolare il giovane calciatore:

PROTA MATTIA 08.08.2005 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE matr. 2.836.387

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente Comunicato Ufficiale.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA – CONVOCAZIONI

Su indicazione del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Giovanni Messina, in allegato al presente C.U. trasmettiamo l'elenco dei convocati per il giorno Lunedì 04 Aprile 2022 per l'attività dei Centri Federali Territoriali di Casarsa della Delizia (PN) e Cervignano del Friuli (UD) e il Modello Autocertificazione da presentare debitamente compilato.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

TORNEO UNDER 13 FAIR PLAY ÉLITE - RESOCONTO

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle Scuole di Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi in una attività a loro riservata e che prende il nome di Tornei U13 Fair Play Élite. Il regolamento e le ulteriori specifiche sono stati pubblicati sul CU SGS n.109 del 11/2/2022 e sui CU FVG n. 76 del 14/2/2022 e n. 89 del 10/03/2022.

Ricordiamo le spett.li Società che la fase provinciale del Torneo U13 Fair Play Élite terminerà l'11 aprile 2022, pertanto entro tale data dovranno essere disputati tutti gli incontri previsti, inclusi eventuali recuperi. Entro la sera dell'11 aprile 2022 dovranno essere inviati, all'indirizzo e-mail base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it, TUTTI i referti delle gare disputate per permettere la formulazione dei nuovi calendari che verranno inviati agli indirizzi di posta elettronica delle Società partecipanti entro il 12 aprile 2022.

La successiva fase interregionale vedrà le squadre suddivise in gironi in base alla graduatoria della fase precedente (un girone con le prime classificate, valido per la qualificazione alla fase successiva, un girone con le seconde, ecc...) ed avrà inizio il giovedì 14 aprile per concludersi il 27 aprile 2022, con la possibilità di effettuare eventuali recuperi entro il 4 maggio 2022

In allegato, il resoconto settimanale alla luce del calendario pubblicato sul CU FVG n. n. 89 del 10/03/2022.

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Torneo Riviera	Allievi U17	Nazionale	16/04/22	18/04/22	Unione Basso Friuli
Rigiochiamo a calcio	Esordienti misti	Regionale	25/04/22	//	Azzurra Premariacco
3° Memorial V.Morandini	Pulcini misti	Regionale	25/04/22	//	Aurora Buonacquisto
18° Angelo Santoro	Pulcini 2° anno	Regionale	25/04/22	//	U.Fincantieri Monfalcone
2° Giorgio Valentinuzzi	Primi calci	Regionale	25/04/22	//	U.Fincantieri Monfalcone
18° Torneo delle Nazioni	Giovanissimi U15	Internazionale	25/04/22	01/05/22	I.S.M. Gradisca
17° Giovanile Sistiana S.	Esordienti misti	Regionale	20/05/22	05/06/22	Sistiana Sesljan
17° Giovanile Sistiana S.	Pulcini misti	Regionale	22/05/22	//	Sistiana Sesljan
9° Memorial L.Bruni	Esordienti misti	Regionale	04/06/22	11/06/22	Aurora Buonacquisto

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CHIUSURA UFFICI LUNEDÌ 04/ 04/ 2022

Si comunica che per corsi di aggiornamento obbligatori, gli uffici della Delegazione Provinciale di Trieste rimarranno chiusi **Lunedì 04 Aprile 2022**

Le società sono invitate a prendere buona nota.

NUOVO NUMERO PRONTO A.I.A.

NUOVO NUMERO PRONTO A.I.A.

Si comunica che, a seguito della dismissione della vecchia utenza, il nuovo numero per il servizio PRONTO AIA è il seguente:

353 / 4390714

Qualora 30 minuti prima dell'inizio dell' incontro, l'Arbitro della gara non fosse presente presso l'impianto sportivo, le Società sono invitate a telefonare al numero sopra indicato.

Il PRONTO A.I.A., provvederà a sostituire immediatamente l'Arbitro assente o a assicurare la Società del suo imminente arrivo.

RICHIESTE DI SPOSTAMENTO GARA

Si ricorda che sul modulo di "Richiesta Spostamento Gara" deve essere indicata la nuova data di svolgimento della gara rinviata.

Nel caso in cui le Società non pervenissero ad un accordo entro il lunedì successivo alla data prevista da calendario, la Delegazione Provinciale fisserà d'ufficio la data dell'incontro, secondo quanto previsto dal regolamento.

RECUPERO GARE NON INIZIATE O SOSPENSE PER QUALSIASI MOTIVO

Come già pubblicato, fermo restando l'obbligo che i recuperi siano effettuati prima dell'ultima giornata del girone di ritorno, si ricorda che le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo dovranno essere recuperate **PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA GARA SUCCESSIVA A QUELLA NON DISPUTATA.**

In assenza di accordo tra le Società interessate i recuperi saranno fissati d'autorità al secondo mercoledì successivo la data interessata.

Si invitano pertanto le Società a voler presentare l'accordo entro il martedì successivo alla gara non disputata.

RITIRO CARTELLINI

Le sottosegnate Società sono invitate a contattare la Delegazione, per concordare il ritiro di cartellini:

CAMPANELLE
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO
CLUB ALTURA (nuovi)
COSTALUNGA
DOMIO
FANI OLIMPIA
MONTUZZA
OPICINA

ROIANESE
SANT ANDREA SAN VITO
SISTIANA SESLJAN
TRIESTE FUTSAL
TS&FVG FOOTBALL ACADEMY
VESNA
ZARJA

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Orario

TORNEO ESORDIENTI MISTI "A" – FASE PRIMAVERILE

Si informa che il TS&FVG FOOTBALL ACADEMY "A" disputerà le gare interne del Torneo ESORDIENTI MISTI "A" **alle ore 14:30** e non alle ore 16:30 come in precedenza.

TORNEO ESORDIENTI MISTI "C" – FASE PRIMAVERILE

Si informa che il TS&FVG FOOTBALL ACADEMY Femm disputerà le gare interne del Torneo ESORDIENTI MISTI "C" **alle ore 16:00** e non alle ore 17:30 come in precedenza.

TORNEO PULCINI MISTI "E" – FASE PRIMAVERILE

Si informa che il **SAN LUIGI CALCIO "F"** disputerà le gare interne del Torneo PULCINI MISTI "E" **alle ore 17:00** del venerdì e non alle ore 16:30 come in precedenza.

Altre Variazioni

SECONDA CATEGORIA TRIESTE

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/04/2022	7 R	MUGGIA 2020	CALCIO PIERIS 1925	03/04/2022	17:00	18:30	

JUNIORES UNDER 19 PROVIN.-TS-

GIRONE A2

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/04/2022	7 A	VESNA	OPICINA		18:00	17:30	
04/04/2022	7 A	SISTIANA SESLJAN	ROIANESE	02/04/2022	19:00	17:30	

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-TS-

GIRONE A2

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/04/2022	7 A	DOMIO	PRIMORJE 1924 *FCL*	03/04/2022	18:00	09:30	"ROUNA" SINTETICO PROSECCO LOC. PROSECCO
07/04/2022	6 A	STUDENTI	TRIESTINA VICTORY	27/03/2022	18:45	12:00	
10/04/2022	8 A	OPICINA	TRIESTINA VICTORY		12:00	10:30	
12/04/2022	6 A	ZAULE RABUIESE	N.K. KRAS REPEN	27/03/2022	18:00	10:30	
14/04/2022	6 A	PRIMORJE 1924 *FCL*	ROIANESE	27/03/2022	18:00	11:00	
15/04/2022	6 A	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	DOMIO	27/03/2022	17:30	11:30	
05/05/2022	2 R	STUDENTI	MUGLIA F.		18:45	18:00	
19/05/2022	5 R	STUDENTI	N.K. KRAS REPEN		18:45	18:00	

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-TS

GIRONE A2

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/04/2022	7 A	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	OPICINA		09:30	12:15	
04/04/2022	7 A	MONTEBELLO DON BOSCO	VESNA	03/04/2022	18:00	12:15	

ESORDIENTI PROVINCIALI – FASE PRIMAVERILE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Ora.	Impianto
02/04/2022	4	STUDENTI	SAN LUIGI CALCIO "B"	16:30	TRIESTE - CAMPO COMUNALE VIA FELLUGA 58
04/04/2022	3	CLUB ALTURA "A"	CHIARBOLA PONZIANA "A"	17:15	SAN DORLIGO DELLA VALLE - CAMPO "BARUT" - LOC. MATTONAIA

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Ora.	Impianto
05/04/2022	2	MONTEBELLO DON BOSCO	CHIARBOLA PONZIANA "B"	17:00	SAN DORLIGO DELLA VALLE - CAMPO "BARUT" - LOC. MATTONAIA
DA DEST	2	FANI OLIMPIA	SANT IGNAZIO		
DA DEST	4	CHIARBOLA PONZIANA "B"	TS&FVG FOOTBALL ACAD Femm		

PULCINI PROVINCIALI – FASE PRIMAVERILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Ora	Impianto
02/04/2022	4	OPICINA "A"	SAN LUIGI CALCIO "B"	17:30	TRIESTE - CAMPO "ROCCO" VIA DEGLI ALPINI - OPICINA
03/04/2022	2	ROIANESE "A"	CHIARBOLA PONZIANA "A"	11:30	TRIESTE - CAMPO "ROSSONI" VIALE MIRAMARE 79
09/04/2022	5	STUDENTI "A"	CHIARBOLA PONZIANA "A"	14:30	TRIESTE - CAMPO "VISINTINI" VIALE SANZIO 40
23/04/2022	6	STUDENTI "A"	TRIESTINA CALCIO 1918 "A"	17:30	TRIESTE - CAMPO "VISINTINI" VIALE SANZIO 40

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Ora	Impianto
02/04/2022	4	TS&FVG FOOTBALL ACAD "C"	TS&FVG FOOTBALL ACAD "B"	18:30	TRIESTE - CAMPO A 7 VIA PETRACCO 8
09/04/2022	5	STUDENTI "B"	TS&FVG FOOTBALL ACAD "C"	15:30	TRIESTE - CAMPO "VISINTINI" VIALE SANZIO 40

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Ora	Impianto
03/04/2022	4	CHIARBOLA PONZIANA "B"	CLUB ALTURA "A"	10:30	TRIESTE - CAMPO VIA SUPPAN - LOC. ALTURA

Segue Variazioni Gara**GIRONE D**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Ora	Impianto
02/04/2022	4	VESNA	CLUB ALTURA "B"	15:30	TRIESTE - CAMPO "SANTA CROCE" - LOC. SANTA CROCE 357
05/04/2022	4	CHIARBOLA PONZIANA "C"	MONTUZZA	17:00	TRIESTE - CAMPO "N.MODELO" VIA DI MONTEBELLO 21
DA DEST	2	MONTUZZA	BREG "A"		
DA DEST	3	CHIARBOLA PONZIANA "C"	BREG "A"		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Ora	Impianto
11/04/2022	3	TRIESTINA CALCIO 1918 Femm	CLUB ALTURA Femm	18:00	TRIESTE - CAMPO VIA SUPPAN - LOC. ALTURA
DA DEST	3	TS&FVG FOOTBALL CAD Femm	FANI OLIMPIA "B"		

PRIMI CALCI – FASE PRIMAVERILE**RAGGRUPPAMENTO B**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Ora	Impianto
DA DEST	1	OPICINA "B"	FANI OLIMPIA "A"		
DA DEST	3	FANI OLIMPIA "A"	CHIARBOLA PONZIANA "B"		

RAGGRUPPAMENTO E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Ora	Impianto
03/04/2022	4	STUDENTI "C"	SANT IGNAZIO	09:00	TRIESTE - CAMPO "VISINTINI" VIALE SANZIO 40

VARIAZIONI D'UFFICIO

Orario Gara

PULCINI PROVINCIALI – FASE PRIMAVERILE**GIRONE C**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Ora.	Impianto
02/04/2022	4	S.GIOVANNI "A"	TRIESTINA CALCIO 1918 "C"	15:00	TRIESTE, CAMPO VISINTINI VIALE SANZIO 40

PER CONCOMITANZA S.GIOVANNI CON GARA JUNIORES PROVINCIALE

Recupero Gara del 19/03/2022**ESORDIENTI PROVINCIALI – FASE PRIMAVERILE****GIRONE C**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Ora.	Impianto
DA DEST	2	S.GIOVANNI	CLUB ALTURA FEMM		

PER PARTECIPAZIONE DEL CLUB ALTURA AL TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A8 U12 FEMMINILE - DANONE NATIONS CUP

RISULTATI GARE

SECONDA CATEGORIA TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 6 Giornata - R		
CALCIO PIERIS 1925	- CAMPANELLE	3 - 0
MONTEBELLO DON BOSCO	- MUGGIA 2020	1 - 5
MUGLIA F.	- BREG	1 - 5
OPICINA	- COSTA INTERNATIONAL	4 - 1
PRIMORJE 1924	- TS & FVG FOOTBALL ACADEMY	0 - 8
ROMANA MONFALCONE	- VESNA	2 - 0
STUDENTI	- ARIS SAN POLO CALCIO	5 - 0

JUNIORES UNDER 19 PROVIN.-TS-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A2 - 6 Giornata - A		
MUGLIA F.	- SISTIANA SESLJAN	3 - 3
OPICINA	- PRIMOREC 1966	6 - 0
ROIANESE	- VESNA	1 - 0
SANT ANDREA SAN VITO	- S.GIOVANNI	1 - 0

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-TS-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A2 - 5 Giornata - A		
TRIESTINA VICTORY	- PRIMORJE 1924	14 - 1

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-TS

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A2 - 5 Giornata - A		
OPICINA	- TRIESTINA VICTORY	0 - 10

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A2 - 6 Giornata - A		
MONTEBELLO DON BOSCO	- ZAULE RABUIESE	0 - 0
PRIMORJE 1924	- STUDENTI	0 - 1
TRIESTINA VICTORY	- CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	10 - 1
VESNA	- OPICINA	5 - 1

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sciarelli Carlo ed il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Giuliano Marin, assistiti dai Rappresentanti dell'A.I.A., Sigg.ri Tiberio Fiore e Giampaolo Serafini, nella seduta del 31/03/2022 hanno adottato le decisioni che integralmente si riportano di seguito:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA TRIESTE

GARE DEL 20/ 3/2022

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Letto il rapporto del Direttore di Gara dell'incontro di Campionato di Seconda Categoria girone F tra COSTA INTERNATIONAL e ROMANA MONFALCONE disputatasi in data 20.03.2022, sentito ulteriormente il Direttore di Gara nella seduta d.d. 31.03.2022,

a scioglimento della riserva assunta con provvedimento su C.U. n. 88 d.d. 24.03.2022, seguita dalla comunicazione del provvedimento su C.U. n. 89 d.d. 25.03.2022, quest'ultima esclusivamente propedeutica all'esecuzione automatica delle sanzioni comminate in campo dal Direttore di Gara, premesso che:

- 1) Al minuto 17 del primo tempo di gara, sul punteggio di 0-1 in favore della Romana Monfalcone, veniva espulso per condotta violenta il giocatore n. 7 della società Costa International, sig. Bigah Atteba Yawuvi. Segnatamente, il predetto, a gioco in svolgimento ed a pallone lontano dalla propria posizione, colpiva con un calcio violento un calciatore della Romana Monfalcone, che cadeva a terra lamentando un dolore ad altezza dello stinco e senza riportare ulteriori conseguenze.
- 2) Il fatto avveniva nella zona laterale a ridosso della panchina della società Costa International ed il comportamento posto in essere dal calciatore Bigah Atteba Yawuvi appariva del tutto gratuito e privo di una qualche motivazione, di tal che il Direttore di Gara gli notificava il provvedimento di espulsione diretta.
- 3) Notificatogli il provvedimento, il calciatore, invitato dal Direttore di Gara a lasciare il recinto di gioco, si rifiutava di ottemperare rivolgendogli le parole "No tu esci, io resto qua".
- 4) Negli istanti che seguivano, il Direttore di Gara veniva immediatamente accerchiato da più di cinque calciatori della società Costa International in una azione non di mera protesta ma che il Direttore di Gara ha percepito di carattere intimidatorio. Si osserva che i fatti come di seguito ancora descritti confermano tale percezione.
- 5) Il Direttore di gara richiama dunque il capitano del Costa International, n. 6, sig. Ndiaye Mbacke, onde ricevere da lui collaborazione per far desistere i suoi compagni da suddetto comportamento; questi tuttavia si disinteressava platealmente, spostandosi in direzione della propria porta, dando altresì del "razzista" al Direttore di Gara.
- 6) Di seguito, il calciatore n. 9 del Costa International sig. Adjkou Koffi Engelo, distante una decina di metri, si portava di corsa a ridosso del Direttore di Gara fino ad essergli faccia a faccia, gli poneva una mano sul petto e lo spingeva facendolo indietreggiare. Staccatosi di qualche metro, il Direttore di Gara gli notificava il provvedimento di espulsione diretta.

- 7) Qualche istante dopo, il calciatore n. 4 del Costa International, sig. Tall Khadim – già ammonito in precedenza, come risulta dal rapporto di gara – si avvicinava rapidamente in direzione del Direttore di Gara e, con fare minaccioso e in segno di sfida, poneva la sua fronte contro quella dell'Ufficiale di gara, non arrecandogli dolore fisico. A cagione del timore impostogli dalla situazione nel suo complesso, il Direttore di gara non riusciva a notificare il doveroso provvedimento di espulsione diretta a detto calciatore.
- 8) Negli istanti successivi quasi tutta la formazione titolare del Costa International si accalcava intorno al Direttore di Gara, seguita anche dai membri della panchina.
- 9) L'allenatore della società Costa International, sig. Sciarrone Maurizio, alla richiesta del Direttore di Gara di intervenire per riportare l'ordine nonché di coadiuvare l'allontanamento dei due calciatori espulsi, si rivolgeva con tono sprezzante all'Ufficiale di gara con le parole "È colpa tua, te la devi vedere tu, te lo meriti".
- 10) Il Direttore di gara, preso atto del grave inadempimento della società Costa International all'obbligo di tutelare l'ordine e la sicurezza delle persone presenti in campo e rilevata la compromissione della serenità dei calciatori e della propria condizione psicofisica per tutto quanto sopra occorso, sanciva il termine della gara al minuto 20 del primo tempo di gioco.
- 11) Nel rientrare negli spogliatoi il Direttore di Gara, senza che nessuno si premurasse di scortarlo, veniva seguito dai calciatori della società Costa International e da due persone del pubblico penetrate attraverso la porta d'ingresso degli atleti del campo sportivo direttamente dentro gli spogliatoi; queste ultime ingiuriavano il Direttore di Gara.

Per tutto quanto sopra riportato, si sancisce la responsabilità oggettiva della società Costa International nell'aver determinato l'impossibilità di portare regolarmente a termine la gara.

Si ravvisa la correttezza della percezione del Direttore di Gara nel valutare l'impossibilità di proseguire la conduzione dell'incontro e sancirne il termine col triplice fischio per evidente inadempimento circa gli obblighi di tutela dell'ordine e della sicurezza in campo in capo alla società ospitante Costa International per mezzo dei propri dirigenti e del proprio capitano; i predetti soggetti sono stati completamente carenti in detto adempimento o si sono finanche platealmente rifiutati di porlo in essere, con gravissimo nocumento per la regolarità della disputa della gara, oltre che configurazione di grave pericolo per l'incolumità di ogni soggetto presente nel recinto di gioco, primo fra tutti il Direttore di Gara, che oltre a quanto occorso sul recinto di gioco, è stato finanche inseguito nella zona degli spogliatoi ed ingiuriato da due soggetti sconosciuti che vi hanno avuto accesso tramite l'ingresso riservato agli atleti.

Appare doveroso osservare – in via meramente residuale, ma non per questo trascurabile – che in occasione delle aggressioni subite dal Direttore di Gara, la formazione e i componenti della panchina della società Romana Monfalcone rimanevano inerti, non partecipando né intervenendo in alcun modo, tutelando così certamente la propria sicurezza, ma senza porre né tentare di porre concretamente in essere alcuna iniziativa finalizzata a tutelare la figura del Direttore di Gara, di talché, ravvisandosi l'obbligo di tutela dell'Ufficiale di Gara in capo ad ogni tesserato presente nel recinto di gioco, si rende opportuna l'applicazione di una sanzione minima anche nei confronti della società Romana Monfalcone.

Si rileva, del tutto marginalmente rispetto ai fatti sopra descritti, ma solo per questioni di chiarezza ed organicità, che il sig. Triglau, indicato in lista come assistente di parte e tra parentesi "dirigente", ha svolto principalmente il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della società Costa International, presentando peraltro la distinta al Direttore di Gara; viene pertanto di seguito sanzionato a cagione del predetto ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale, assorbendosi ogni altra questione relativa alla irregolare compilazione della distinta di gara e/o all'attribuzione di funzioni nel corso della stessa.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

- visti gli artt. 4, 8, 9 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.,
- visto l'art. 62 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.,
- rilevato specificamente che la gara in oggetto è terminata anzitempo per esclusiva responsabilità della società Costa International e dei suoi tesserati,
- considerata la gravità della condotta di tutti i soggetti coinvolti ai fini dell'applicazione dei relativi provvedimenti,

P.Q.M.

infligge

- La perdita della gara col punteggio di 0-3 alla società Costa International ed in favore della società Romana Monfalcone, convalidandosi la gara con il suddetto punteggio disciplinare;
- L'ammenda di euro 200,00 complessivi alla società Costa International;
- L'inibizione fino al 01.05.2022 del sig. Triglau Dario, dirigente accompagnatore della società Costa International;
- La squalifica fino al 16.05.2022 del sig. Sciarrone Maurizio, dirigente allenatore della società Costa International;
- La squalifica per quattro giornate di gara al sig. Ndiaye Mbacke, calciatore nonché capitano della società Costa International;
- La squalifica per tre giornate di gara al sig. Bigah Atteba Yawuvi, calciatore della società Costa International;
- La squalifica per sei giornate di gara al sig. Adjkou Koffi Engelo, calciatore della società Costa International;
- La squalifica per cinque giornate di gara al sig. Tall Khadim, calciatore della società Costa International, dovendosi altresì computare a carico di quest'ultimo l'ammonizione inflittagli al minuto 14 del primo tempo di gioco a gara in svolgimento;

infligge inoltre

- L'ammonizione con diffida alla società Romana Monfalcone.

Trieste, 31 marzo 2022

Il Giudice Sportivo Territoriale

GARE DEL 27/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARUSSICH RICCARDO (CAMPANELLE)

PAHOR KEVIN

(PRIMORJE 1924)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PADULA FRANCESCO (ROMANA MONFALCONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MUCCIO CRASSO PATRICK (PRIMORJE 1924)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DEMEIO RUBEN (CALCIO PIERIS 1925)
LA BELLA GIANLUCA (MUGGIA 2020)

TALL KHADIM (COSTA INTERNATIONAL)
FRATTARUOLO ANTONIO (ROMANA MONFALCONE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GIOVANNINI ALESSIO (VESNA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SCHIRALDI RICCARDO (CAMPANELLE)

SUPPANI IVAN

(PRIMORJE 1924)

AMMONIZIONE (III INFR)

LAMACCHIA LORENZO (MUGLIA F.)

BARONI GIULIO

(OPICINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

STEVANOVIC DEAN (ARIS SAN POLO CALCIO)
MASS EBRIMA (COSTA INTERNATIONAL)

MERCOLINO GIUSEPPE (CALCIO PIERIS 1925)
TAGLIALATELA VINCENZO (OPICINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

COZZOLINO CHRISTIAN (ARIS SAN POLO CALCIO)
CREVATIN MARCO (MUGGIA 2020)

BUSSI ALEX (MUGGIA 2020)
GUEYE ALIOUNE (TS & FVG FOOTBALL ACADEMY)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROV.-TS SECONDA FASE

GARE DEL 26/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI

VASILJEVIC LUKA (S.GIOVANNI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIANI SAMUELE (SANT'ANDREA SAN VITO) POCECCO DINO (SISTIANA SESLJAN)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BEORCHIA RICCARDO (PRIMOREC 1966)

AMMONIZIONE (II INFR)

DEVIDE' STEVEN (MUGLIA F.) KRULCIC ANTONIO (MUGLIA F.)
CERNIGOI ERIK (SANT'ANDREA SAN VITO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DEGRASSI ANDREA (MUGLIA F.) BOLOGNA LORENZO (ROIANESE)
GIANNOTTA LUCA (SANT'ANDREA SAN VITO) STAKIC STEFAN (SANT'ANDREA SAN VITO)
DELLA CASA SEBASTIANO (SISTIANA SESLJAN)

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROV.-TS SECONDA FASE

GARA DEL 29/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

GIGANTE MATTIA (PRIMORJE 1924)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-TS SECONDA FASE

GARE DEL 27/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

ISSICH FRANCESCO (PRIMORJE 1924)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERNETTI ALESSIO (ZAULE RABUIESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

SALIU AJMEN (MONTEBELLO DON BOSCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BAJSELMANI BLENDON (MONTEBELLO DON BOSCO)

KRALJ THOMAS (VESNA)

AMMONIZIONE (I INFR)

SELLA FRANCESCO (CHIARBOLA PONZIANA CALCIO)
GEREBIZZA GIOELE (PRIMORJE 1924)

ARGUDIN MCCOOK ALESSANDRO (MONTEBELLO DON BOSCO)
DAVEGGIA GABRIEL (STUDENTI)

GARA DEL 30/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

DELISE MASSIMO (TRIESTINA VICTORY)

VALMARIN ALBERTO (TRIESTINA VICTORY)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Severino Lodolo, componente,
avv. Andrea Canzian, componente e relatore,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 23.03.2022, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

Deferimento TFT–SD 4/2021-2022 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: ASD AC VIRTUS Roveredo

Con comunicazione a mezzo PEC di data 1.3.2022 ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale ai sensi dell'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, la Società A.S.D. A.C. VIRTUS ROVEREDO per rispondere della violazione dell'art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'introduzione da parte dei propri sostenitori dentro l'impianto sportivo, in occasione della gara Azzanese – Virtus Roveredo del 3.10.2021 valevole per il campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021-2022, di materiale pirotecnico costituito da alcuni fumogeni, nonché per l'accensione degli stessi sugli spalti con causazione di danni, anche se di lieve entità, ai gradoni del medesimo impianto.

La convocazione. Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 23.3.2022.

Il dibattimento e le conclusioni.

Alla riunione del 23.3.2022 dinanzi al T.F.T. è intervenuto il Sostituto Procuratore dott. Luca Ricatto in rappresentanza della Procura Federale; è inoltre comparso il sig. Franco ZANETTI, quale presidente della Società A.S.D. A.C. VIRTUS ROVEREDO.

La società ha chiesto di poter definire la sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: ammenda di euro 133,00 (sanzione base euro 200,00).

Il Sostituto Procuratore Federale ha aderito a tale istanza.

La motivazione. La materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando provata dalla Procura Federale ed essendo stata ammessa espressamente dalle parti, ivi compresa l'identificazione certa della provenienza dei sostenitori e il danneggiamento lieve ai gradoni.

Premesso che il TFT Friuli Venezia Giulia, acquisito l'accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificarne la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS, si ritiene nello specifico congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all'accordo delle parti.

L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto alla Società ASD AC VIRTUS Roveredo, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 133,00 (centotrentatre/00, sanzione base euro 200,00) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS.

Segue Decisioni del T.F.T. – Deferimento a carico di AC VIRTUS ROVEREDO

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio il dispositivo della decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,

avv. Severino Lodolo, componente e relatore,

avv. Andrea Canzian, componente in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 50, co. 8 del C.G.S.

alla presenza del segretario dott. Francesco Poiana e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 23.03.2022, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione sul

Deferimento TFT–SD 3/2021-2022 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: CASONATO Samuel, TURCHETTI Giorgio, TEL Mauro, BIDUSSI Luciano, ULIAN Michele e ASD Calcio Ruda

Il deferimento. Con comunicazione dd 23.2.2022 ritualmente notificata agli interessati, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale i signori:

- **CASONATO Samuel** (calciatore tesserato per la ASD Calcio Ruda all'epoca dei fatti contestati) per rispondere *“della violazione degli art. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere proferito all'indirizzo del calciatore sig. Andrea Delos, tesserato per il Usd Mladost SZ, la frase “tornate su dagli scjavi (slavi - n.d.r.)”, avente contenuto discriminatorio per motivi di razza, nazionalità ed origine etnica, al termine dell'incontro ASD Calcio Ruda – USD Mladost SZ, giocato a Ruda (UD) in data 19.9.2021 e valevole per il girone C del campionato di prima categoria della regione Friuli Venezia Giulia”;*

- **TURCHETTI Giorgio**, (soggetto che in assenza di tesseramento ha svolto attività all'interno e nell'interesse della società ASD CALCIO RUDA e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2 c. 2 CGS) per rispondere *“della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della società ASD Calcio Ruda, nonostante non fosse tesserato, in occasione delle seguenti gare: 1.- ASD Fiumicello - ASD Calcio Ruda del 4.9.2021, valevole per la Coppa Regione; 2.- ASD Calcio Ruda - ASD San Canzian B. del 12.9.2021, valevole per la Coppa Regione; 3.- ASD Calcio Ruda - ASD ISM Gradisca del 3.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 4.- ASD Isonzo - ASD Calcio Ruda del 10.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 5.- ASD Calcio Ruda Fiumicello del 16.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 6.- ASD Calcio Ruda - ASD Mariano del 4.12.2021, valevole per il campionato di prima categoria”;*

- **TEL Mauro** (soggetto che in assenza di tesseramento ha svolto attività all'interno e nell'interesse della società ASD CALCIO RUDA e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2 c. 2 CGS) per rispondere *“della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere svolto il ruolo di assistente all'arbitro della società ASD Calcio Ruda, nonostante non fosse tesserato, in occasione delle seguenti gare: 1.- ASD Calcio Ruda – ACD Cormonese del 29.8.2021, valevole per la Coppa Regione; 2.- ASD Fiumicello - ASD Calcio Ruda del 4.9.2021, valevole per la Coppa Regione; 3.- ASD Calcio Ruda - USD San Canzian B. del 12.9.2021, valevole per la Coppa Regione; 4.- USD San Canzian B. - ASD Calcio Ruda del 25.9.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 5.- ASD Calcio Ruda - ASD ISM Gradisca del 3.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 6.- ASD Isonzo - ASD Calcio Ruda del 10.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 7.- ASD Calcio Ruda - ASD Fiumicello del 16.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 8.- ASD Audax Sanrocchese*

- ASD Calcio Ruda del 24.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 9.- ASD Calcio Ruda - Domio del 31.11.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 10.- ACD Cormonese – ASD Calcio Ruda del 7.11.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 11.- ASD Calcio Ruda - ASD Triestina Victory del 14.11.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 12.- CSD.Zarja - ASD Calcio Ruda del 21.11.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 13.- ASD Calcio Ruda - ASD Mariano del 4.12.2021, valevole per il campionato di prima categoria”;

- **BIDUSSI Luciano** (soggetto che in assenza di tesseramento ha svolto attività all'interno e nell'interesse della società ASD CALCIO RUDA e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2 c. 2 CGS) per rispondere “della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere svolto il ruolo di massaggiatore della società ASD Calcio Ruda, nonostante non fosse tesserato, in occasione delle seguenti gare: 1.- ASD Calcio Ruda - ASD San Canzian B. del 12.9.2021, valevole per la Coppa Regione; 2.- ASD Calcio Ruda - ASD ISM Gradisca del 4.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 3.- ASD Calcio Ruda - ASD Fiumicello del 16.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 4.- ASD Audax Sanrocchese - ASD Calcio Ruda del 24.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 5.- ASD Calcio Ruda – Domio del 31.11.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 6.- ACD Cormonese - ASD Calcio Ruda del 7.11.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 7.- ASD Calcio Ruda - ASD Triestina Victory del 14.11.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 8.- CSD Zarja - ASD Calcio Ruda del 21.11.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 9.- ASD Calcio Ruda - ASD Mariano del 4.12.2021, valevole per il campionato di prima categoria”;

- **ULIAN Michele** (Presidente dotato di poteri di rappresentanza dell'ASD CALCIO RUDA all'epoca dei fatti contestati), per rispondere

“a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere consentito, e comunque non impedito, che il sig. Giorgio Turchetti svolgesse il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della società ASD Calcio Ruda, nonostante non fosse tesserato, in occasione delle seguenti gare: 1.- ASD Fiumicello - ASD Calcio Ruda del 4.9.2021, valevole per la Coppa Regione; 2.- ASD Calcio Ruda - ASD San Canzian B. del 12.9.2021, valevole per la Coppa Regione; 3.- ASD Calcio Ruda - ASD ISM Gradisca del 3.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 4.- ASD Isonzo - ASD Calcio Ruda del 10.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 5.- ASD Calcio Ruda – ASD Fiumicello del 16.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 6.- ASD Calcio Ruda - ASD Mariano del 4.12.2021, valevole per il campionato di prima categoria;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere consentito, e comunque non impedito, che il sig. Mauro Tel svolgesse il ruolo di assistente all'arbitro della società ASD Calcio Ruda, nonostante non fosse tesserato, in occasione delle seguenti gare: 1.- ASD Calcio Ruda – ACD Cormonese del 29.8.2021, valevole per la Coppa Regione; 2.- ASD Fiumicello - ASD Calcio Ruda del 4.9.2021, valevole per la Coppa Regione; 3.- ASD Calcio Ruda - USD San Canzian B. del 12.9.2021, valevole per la Coppa Regione; 4.- USD San Canzian B. - ASD Calcio Ruda del 25.9.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 5.- ASD Calcio Ruda - ASD ISM Gradisca del 3.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 6.- ASD Isonzo - ASD Calcio Ruda del 10.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 7.- ASD Calcio Ruda - ASD Fiumicello del 16.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 8.- ASD Audax Sanrocchese - ASD Calcio Ruda del 24.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 9.- ASD Calcio Ruda - Domio del 31.11.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 10.- ACD Cormonese – ASD Calcio Ruda del 7.11.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 11.- ASD Calcio Ruda - ASD Triestina Victory del 14.11.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 12.- CSD.Zarja - ASD Calcio Ruda del 21.11.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 13.- ASD Calcio Ruda - ASD Mariano del 4.12.2021, valevole per il campionato di prima categoria;

c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere consentito, e comunque non impedito, che il sig. Luciano Bidussi svolgesse il ruolo di massaggiatore della società ASD Calcio Ruda, nonostante non fosse tesserato, in occasione delle seguenti gare: 1.- ASD Calcio Ruda - ASD San Canzian B. del 12.9.2021, valevole per la Coppa Regione; 2.- ASD Calcio Ruda - ASD ISM Gradisca del 4.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 3.- ASD Calcio Ruda - ASD Fiumicello del 16.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 4.- ASD Audax Sanrocchese - ASD Calcio Ruda del 24.10.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 5.- ASD Calcio Ruda – Domio del 31.11.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 6.- ACD Cormonese - ASD Calcio Ruda del 7.11.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 7.- ASD Calcio Ruda - ASD Triestina Victory del 14.11.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 8.- CSD Zarja - ASD Calcio Ruda del 21.11.2021, valevole per il campionato di prima categoria; 9.- ASD Calcio Ruda - ASD Mariano del 4.12.2021, valevole per il campionato di prima categoria”;

- Società ASD CALCIO RUDA per rispondere “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele Ulian, Samuel Casonato, Giorgio Turchetti, Mauro Tel e Luciano Bidussi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

La convocazione e le conclusioni. Ritualmente convocate le parti dal Presidente del T.F.T. per la data del 23.03.2022 presso la sede del Comitato Regionale in Palmanova, all'udienza così fissata comparivano: per la Procura Federale il Collaboratore dott. Luca Ricatto; per tutti i deferiti l'avv. Arianna Riva munita di procura speciale depositata in atti.- Preliminarmente, a mezzo del loro procuratore speciale, i signori Samuel CASONATO, Giorgio TURCHETTI, Mauro TEL, Luciano BIDUSSI e l'ASD CALCIO RUDA chiedevano di poter definire il procedimento ai sensi dell'art. 127 CGS concordando la sanzione con il rappresentante della Procura Federale, che aderiva all'istanza, nei seguenti termini:

- CASONATO Samuel: 3 (tre) giornate di squalifica (sanzione base 4 giornate ridotte di 1/3 per la diminuzione del rito)
- TURCHETTI Giorgio: mesi 4 di inibizione (sanzione base mesi 6 di inibizione ridotta di 1/3)
- TEL Mauro: mesi 4 di inibizione (sanzione base mesi 6 di inibizione ridotta di 1/3)
- BIDUSSI Luciano: mesi 4 di inibizione (sanzione base mesi 6 di inibizione ridotta di 1/3)
- ASD CALCIO RUDA € 400 di ammenda (sanzione base € 600- di ammenda ridotta di 1/3)

Il TFT preso atto di quanto sopra dava quindi inizio alla trattazione del procedimento nei confronti di Michele ULIAN dichiaratosi non interessato al c.d. patteggiamento.

Il dibattimento. Aperto il dibattimento, sentite le parti, le stesse così concludevano:

la P.F. per l'accoglimento del deferimento formulato nei confronti dell'ULIAN;

la difesa dell' incolpato per il completo proscioglimento dello stesso “in quanto agli atti non vi è prova di alcuna sua responsabilità personale, per dolo o colpa, non potendo lui rispondere a priori per fatto altrui” e inoltre perchè “in istruttoria vi è anzi evidenza che il sig. ULIAN non si occupava personalmente dei tesseramenti e quindi era completamente all'oscuro della questione”

La motivazione. In fatto la vicenda trae origine da quanto accaduto al termine dell'incontro ASD Calcio Ruda/USD Mladost SZ valevole per il Campionato di Prima Categoria S.S. 21/22 disputato il 19.9.2021 allorchè, stando al referto arbitrale, “durante il rientro negli spogliatoi, un numero indefinito di calciatori (impossibili da identificare in quel marasma) del CALCIO RUDA esprimevano affermazioni razziste quali slavi di m... nei confronti della squadra avversaria”

Sentito a chiarimenti dal GS, il direttore di gara confermava che i fatti erano avvenuti al termine della partita mentre i calciatori stavano rientrando negli spogliatoi a circa 20 mt. dagli stessi; precisava però, pur confermando il tenore delle frasi, che i giocatori coinvolti potevano essere da 3 a 5.

Da ciò, “preso atto che da quanto agli atti non vi è certezza circa la riconducibilità dei fatti descritti alla responsabilità di alcun soggetto precisamente individuato”, la decisione del GS, nell'impossibilità di adottare qualsiasi provvedimento disciplinare, di disporre “la trasmissione degli atti alla Procura

federale per gli eventuali accertamenti di competenza rimettendo a quest'ultima ogni valutazione al riguardo".

Dato avvio ad una corposa attività di indagine consistita principalmente nell'audizione di una pluralità di soggetti (tesserati, partecipanti alla gara e non) ritenuti in grado di riferire su quanto effettivamente accaduto, la vicenda, a seguito degli accertamenti compiuti e delle dichiarazioni raccolte, veniva così sinteticamente ricostruita dall'organo inquirente: al rientro negli spogliatoi, finita la partita, tra due giocatori – Manuel CASONATO del Calcio Ruda e Andrea PELOS del Mladost SZ – era insorto un alterco nel corso del quale il primo di essi si era rivolto al secondo proferendo la frase, considerata discriminatoria, *"tornate su dagli scjavi"*.

Da dire inoltre che durante le indagini veniva appurata l'assenza di tesseramento in capo ai signori Giorgio TURCHETTI, Mauro TEL e Luciano BIDUSSI i quali, ciononostante, risultavano aver svolto attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse dell'ASD Calcio Ruda e più precisamente avere, in una serie di incontri, il primo ricoperto il ruolo di accompagnatore ufficiale, il secondo quello di assistente all'arbitro, il terzo quello di massaggiatore.

Da ciò, per la Procura Federale, anche la responsabilità del signor Michele ULIAN, Presidente e rappresentante dell'ASD Calcio Ruda, siccome configurata nel capo di incolpazione che lo riguarda.

Notificato a tutti gli interessati l'avviso di conclusione delle indagini, ritenuto di non accogliere la richiesta di archiviazione del procedimento fatta pervenire, tramite apposita memoria difensiva scritta, dal CASONATO, la Procura Federale disponeva il deferimento di quest'ultimo, di Giorgio TURCHETTI, Mauro TEL, Luciano BIDUSSI, Michele ULIAN e dell'ASD CALCIO RUDA per rispondere ciascuno degli addebiti loro rispettivamente ascritti come specificati nei capi di incolpazione sopra trascritti.

Tanto premesso in fatto, venendo ad affrontare in diritto le distinte posizioni degli incolpati ritiene il TFT, relativamente a Samuel CASONATO, che la sua richiesta di definizione del procedimento ex art. 127 C.G.S. possa essere accolta sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Reputa il TFT – in ossequio alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 93/2017 riguardante lo standard probatorio cui fare riferimento per stabilire la sussistenza di un fatto rilevante a fini disciplinari (dovendosi nei procedimenti di giustizia sportiva il livello probatorio attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio) – che le risultanze istruttorie consentano, nello specifico, per l'univocità delle testimonianze raccolte, di affermare, con grado probabilistico assai elevato e quasi prossimo alla certezza, che sia stato proprio il CASONATO, non avendo costui neppur smentito categoricamente la circostanza, a rivolgersi all'indirizzo di Andrea Pelos dicendogli *"tornate su dagli scjavi"*

Ciò detto è unicamente su questa frase pronunciata dall'incolpato che va posta l'attenzione per stabilire se essa assuma contenuto discriminatorio, atteso che essa soltanto, e non altre da chichessia eventualmente proferite nella fase di rientro negli spogliatoi, costituisce oggetto del capo di incolpazione sulla cui fondatezza il TFT è chiamato a esprimersi.

Orbene non vi è dubbio, come sostiene la difesa del CASONATO nella propria memoria depositata in occasione della chiusura delle indagini, che all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia convivano, in particolare nelle zone di frontiera, comunità e minoranze aventi peculiarità proprie sia di tipo culturale, che storico/linguistiche che ancora di tradizioni.

Comunità e minoranze i cui tratti peculiari vengono non solo riconosciuti ma anche tutelati, tanto a livello internazionale che di diritto interno: in via di principio dalla Carta Costituzionale e dallo Statuto Regionale del FVG; in via di attuazione tramite leggi statali e regionali.

Meno condivisibile è invece sostenere, come fa l'incolpato, che tali comunità minoritarie, ma pur sempre stabilmente radicate da tempo nel territorio regionale, non abbiano elementi in comune con quella maggioritaria e ancor meno che le stesse abbiano *"caratteri genetici"* diversi da quest'ultima posto che avallando una simile concezione, ponendosi in risalto gli elementi distintivi, risulterebbe oltremodo difficile parlare di principi di inclusione e integrazione tra i popoli propri anche dell'ordinamento sportivo.

Ancora va detto che nel contesto territoriale appena descritto una posizione di rilievo assume senz'altro la presenza, lungo tutto il confine orientale, della minoranza slovena al cui interno, da un punto di vista sportivo e segnatamente calcistico, si colloca l'USD Mladost AZ.

Fatte queste debite premesse, occorre dunque stabilire se l'espressione *"tornate su dagli scjavi"*, rivolta al componente di una squadra ricompresa tra i sodalizi sportivi sloveni presenti in Italia, rivesta il semplice carattere dell'offensività grossolana ovvero assuma valenza di comportamento discriminatorio sanzionabile ai sensi dell'art. 28 C.G.S. e, in quest'ultimo caso, accertare nel novero di quale tra le forme discriminatorie considerate dalla norma, questo debba essere fatto rientrare.

Posta in tali termini la questione, va subito detto che la parola *"scjavo"*, di derivazione veneziana, identifica il prigioniero (lo schiavo) proveniente per lo più dai territori balcanici che, durante il dominio della Serenissima era impiegato, incatenato, nelle galee come rematore.

Il dare dello *"scjavo"* ad un appartenente alla minoranza slovena è dunque espressione che, secondo questo collegio, già di per sé travalica la mera offensività e configura un atto di discriminazione a motivo di una condizione di inferiorità che con tale termine viene attribuita al suo destinatario, paragonato ad un essere soggiogato comandato ad ubbidire servilmente.

Non senza inoltre considerare che anche nel comune sentire la parola *"scjavo"* ha una connotazione tipicamente spregiativa volta a rimarcare una asserita inferiorità degli appartenenti alla comunità slava.

Maggiormente discriminatoria si profila l'espressione proferita dal CASONATO all'indirizzo dell'avversario se la si contestualizza all'interno di una alterco sorto tra i due e dal quale era poi scaturito un parapiglia, seppur di breve durata, tra alcuni componenti delle due squadre.

In tale frangente, invero, è assai poco plausibile che l'atteggiamento tenuto dall'incolpato - che ha espressamente amesso la sua animosità al punto da riconoscere di essersi rivolto all'antagonista dicendogli delle parolacce – sia stato quello di un semplice *"paciere"* intervenuto per sedare una accesa discussione in corso tra un suo compagno di squadra e il Pelos.

Più verosimile e logico, nella situazione data, è ritenere invece che il CASONATO, intervenendo a difesa del suo compagno di squadra abbia trascorso nei modi giungendo infine a pronunciare la frase che gli viene contestata.

Ancor più verosimile è che lo abbia fatto in risposta al Pelos che si era messo a quel punto a parlare con i suoi compagni, che si trovavano nei pressi, in sloveno (lingua dal CASONATO dichiaratamente non conosciuta) nel convincimento, del tutto personale del deferito, che essi lo stessero offendendo servendosi del loro idioma; circostanza questa rimasta priva di ogni fondamento sul piano probatorio.

Se così è, lungi dal poter essere sbrigativamente intesa come un *"invito"* rivolto al Pelos a raggiungere *"casa sua"* o la sua gente, la frase pronunciata dal CASONATO, chiaramente originata dal suo risentimento e dalla sua acredine verso il destinatario, non può che essere interpretata in senso diametralmente opposto a quello che egli vorrebbe far credere; nel senso cioè di una espressione effettivamente connotata dal tono spregiativo insito, per quanto detto, nella stessa.

Né a escluderne il carattere discriminatorio vale il richiamo fatto all'insegna di un pubblico esercizio triestino denominato *"Pepi S'cjava"* nella quale non è possibile ravvisare alcun riflesso negativo in termini di discriminazione posto che in tal caso è stato lo stesso gestore ad autoqualificarsi con detto epiteto e non sono stati altri a così qualificarlo. Una situazione quindi ben diversa da quella che ci riguarda rispetto alla quale, dunque, non può assumere alcun rilievo giustificativo.

Fatte queste considerazioni rimane da affrontare il tema riguardante la natura discriminatoria della frase proferita dal CASONATO: quale sia cioè, tra quelli molteplici indicati dall'art. 28 C.G.S., l'elemento di discriminazione interessato nello specifico.

Come è noto ai sensi del primo comma della richiamata disposizione normativa *"Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori"*

Stante il contenuto della disposizione testè riportata, ritiene il collegio giudicante che all'interno dell'ampio ventaglio di ipotesi discriminatorie contemplate dalla norma, quello posto in essere dal CASONATO sia un comportamento da annoverare tra quelli offensivi per motivi di nazionalità e territorialità piuttosto che tra quelli arrecanti offesa di tipo razziale.

Emblematico in tal senso è il riferimento al luogo desumibile dalla terminologia usata, *"tornate su"*, per cui il significato che si ricava dalla lettura dell'intera frase può essere così spiegato: ritorna lassù (sul Carso – n.d.r.) dove vivono gli *"scjavi"*, nel territorio cioè abitato dalla minoranza slovena.

Precisato questo, ritiene il collegio giudicante di aderire all'opinione espressa in argomento dalla III Sez. della Corte Sportiva d'Appello Nazionale con la decisione n. 66 del 21.1.2021 nella quale è così dato testualmente leggere *"... l'ampiezza della previsione dell'art. 28, impone di fare qualche distinguo. In particolare la discriminazione razziale – che costituisce condotta ostativa al naturale processo di integrazione tra i popoli – è sicuramente più grave di quella territoriale, ipotesi che, seppur deprecabile, si presta a maggiori interpretazioni. Appare chiaro che se il Legislatore federale ha voluto di recente ricomprendere tra i "comportamenti discriminatori" anche quelli fondati sulla nazionalità o sull'origine etnica distinguendoli da quelli tipicamente razziali, è compito del Organi di giustizia prendere in considerazione anche le differenze. Discriminazioni per razza, colore, sesso o religione: anch'esse appaiono più gravi della discriminazione meramente territoriale. Alla luce di quanto sopra questa Corte, conformemente al dato normativo ritiene che la condotta perpetrata da....., ancorchè qualificata come discriminatoria, possa beneficiare, nel caso di specie e anche in considerazione del contesto in cui è avvenuto il fatto, dell'attenuante generica o "innominata" di cui all'art. 13 comma 2 C.G.S., proprio per la diversa valenza della discriminazione medesima"* (rif. III Sez. n. 66/2020-2021 Registro Decisioni).

Attenendosi all'insegnamento della C.S.A.N., ferma, per quanto sopra esposto, la valenza discriminatoria della frase ascritta al CASONATO, ritiene il TFT che nel caso in esame, qualora egli avesse optato per il dibattimento, avrebbero potuto essere a lui comunque concesse le attenuanti di cui all'art. 13 comma 2 del C.G.S. sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- essersi trattato di un episodio isolato caratterizzato dalla pronuncia di un'unica espressione offensiva proferita dall'autore durante una animata discussione in corso tra il Pelos ed altro giocatore del Calcio Ruda al termine di una gara quantomai concitata nella fase finale come risulta dal rapporto arbitrale;

- essersi la vicenda conclusa in breve tempo senza lasciare strascichi nè creare particolari situazioni conflittuali o di tensione tra i componenti delle due compagini tanto che gli stessi, e tra loro anche i due protagonisti dell'episodio, risultano, dopo la partita, aver partecipato senza problemi al c.d. terzo tempo;

- essersi la società Calcio Ruda, una volta resa di pubblico dominio la notizia su quanto accaduto, prontamente attivata sia all'esterno che all'interno, organizzando da un lato un incontro di chiarimento tra suoi rappresentanti e i dirigenti della squadra avversaria, dall'altra la convocazione dei propri tesserati per stigmatizzare e prendere le distanze da comportamenti contrari ai valori e ai principi che regolano non solo le competizioni sportive ma che stanno alla base della stessa convivenza civile.

Ovvia conseguenza di tale ragionamento è che, per le suesposte circostanze, la sanzione applicabile al CASONATO, se lo stesso non avesse optato per il rito alternativo, avrebbe quindi potuto essere sensibilmente ridotta rispetto a quella minima editale di 10 giornate prevista dall'art. 28 C.G.S.

Per l'effetto, sulla scorta delle anzidette argomentazioni, giudicata corretta la qualificazione del fatto operata dalle parti, reputa il TFT che la misura della sanzione dalle stesse indicata possa ritenersi congrua e che la richiesta da queste avanzata a norma dell'art. 127 C.G.S. debba essere pertanto accolta.

Passando quindi alla disamina delle posizioni riguardanti i signori TURCHETTI, TEL e BIDUSSI, che possono essere congiuntamente vagliate in ragione della comunanza delle violazioni loro ascritte, è appena il caso di osservare che le contestazioni mosse nei loro confronti dalla Procura Federale risultano documentalmente fondate.

Le informazioni e gli atti acquisiti in sede istruttoria unitamente all'assenza di qualsiasi giustificazione da parte dei deferiti rispetto a quanto loro attribuito, consentono, da un lato, di ritenere pacificamente provata la materialità dei fatti oggetto delle rispettive incolpazioni (svolgimento per la società deferita di attività rilevante per l'ordinamento federale in assenza di tesseramento) e, dall'altro, di escludere la sussistenza, in capo agli stessi, di eventuali cause di esclusione di colpa.

Anche riguardo a tali deferiti ritiene il TFT di poter accogliere la richiesta di applicazione delle sanzioni formulata a norma dell'art. 127 C.G.S. giudicando corretta la qualificazione dei fatti nonchè equa e congrua la misura delle sanzioni concordemente indicata dalle parti.

Relativamente al signor Michele ULIAN, Presidente all'epoca dei fatti a lui contestati dell'ASD Calcio Ruda, ritiene invece il collegio, seguendo il filone giurisprudenziale già delineato in diverse sue pregresse statuizioni, di non accogliere il deferimento promosso nei di lui confronti.

Come già ripetutamente affermato da questo Tribunale in propri precedenti pronunciamenti (cfr. C.U. C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 74 del 19.3.2021; C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 90 del 06.02.2020; si vedano altresì C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 95 del 08.03.2019 e C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 149 del 25.06.2018), che hanno avuto la autorevole condivisione della Corte Federale d'Appello (rif. IV Sez., n. 064/2019-2020 Registro Decisioni del 10.03.2020), non è consentito nel vigente Ordinamento Sportivo ravvisare in via pretoria forme di responsabilità diverse da quelle previste, né estendere l'applicazione di regole di condotta aventi precisi destinatari, a soggetti ulteriori rispetto a quelli per le quali sono dettate, in assenza di prova che l'interessato abbia personalmente consentito il comportamento violativo della norma ovvero che abbia tenuto la lamentata condotta omissiva, la quale non può in nessun modo surrettiziamente atteggiarsi alla stregua di una sorta di responsabilità oggettiva, non prevista per le persone fisiche. Secondo quanto previsto dall'art. 5 del vigente C.G.S., infatti, "le persone fisiche soggette all'ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili".

Dunque, come già in più occasioni rimarcato, al Presidente della Società non possono essere indistintamente e apoditticamente estese responsabilità per fatto altrui; a maggior ragione laddove vengano evocate supposte posizioni di garanzia la cui fonte però nell'atto di deferimento non è in alcun modo specificata.

Tanto più che, come giustamente evidenziato anche dalla difesa dell'incolpato, nello specifico il signor ULIAN nemmeno si occupava dei tesseramenti; attività questa alla quale era preposta altra persona, da lui puntualmente indicata in sede di audizione, ma nei confronti della quale non risulta essere stata tuttavia compiuta alcuna attività di indagine.

Al proscioglimento del signor ULIAN, Presidente e rappresentante della società deferita, consegue l'automatico venir meno della responsabilità diretta dell'ASD CALCIO RUDA tenuta a rispondere, a norma dell'art. 6 comma 2 C.G.S., per i soli profili violativi ascrivibili al suo calciatore e ai soggetti, non tesserati, che risultano avere per la stessa operato in ambito federale.

Per tali considerazioni, in ragione della più limitata responsabilità ravvisabile a carico della società rispetto a quella configurata nel capo di incolpazione che la riguarda, la qualificazione dei fatti operata dalle parti con l'istanza di patteggiamento non può ritenersi corretta.

Ne deriva che la richiesta dalle stesse avanzata a norma dell'art. 127 C.G.S. non può trovare accoglimento. Sanzione pecuniaria equa nei confronti della società e applicabile al caso (esclusa, come detto, la responsabilità diretta) risulta quindi essere quella più contenuta indicata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto a CASONATO Samuel, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di 3 (tre) giornate effettive (sanzione base 4 giornate) e dichiara la definizione del procedimento nei suoi confronti;
- quanto a TURCHETTI Giorgio, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di 4 (quattro) mesi (sanzione base 6 mesi) e dichiara la definizione del procedimento nei suoi confronti;
- quanto a TEL Mauro, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di 4 (quattro) mesi (sanzione base 6 mesi) e dichiara la definizione del procedimento nei suoi confronti;
- quanto a BIDUSSI Luciano, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di 4 (quattro) mesi (sanzione base 6 mesi) e dichiara la definizione del procedimento nei suoi confronti;
- quanto a ULIAN Michele, lo proscioglie da ogni addebito;
- quanto alla Società ASD Calcio Ruda, rigetta la richiesta di definizione ai sensi dell'art. 127 CGS e commina alla stessa la sanzione di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), esclusa a suo carico la responsabilità diretta.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio la presente decisione, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROV.-TS SECONDA FASE

A seguito di un controllo incrociato sui dati a disposizione di Questa Delegazione è emerso che, a causa di una errata registrazione informatica e difettando qualsivoglia segnalazione anche in via informale da parte della Società di appartenenza, il calciatore **GAUDENZI LUCA (Opicina)** è stato sanzionato con la squalifica per una gara su declaratoria per infrazione della quinta ammonizione, laddove, in base alle regole applicabili in ragione del trasferimento da altra Società, il suddetto calciatore **deve intendersi sanzionato con la terza ammonizione.**

Pubblicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 31/03/2022

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Antonio Podgornik